

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Pozzi.
N. 303

Seduta del 04/12/2007

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' "ARISTOS S.r.l." AVANTI IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DEL PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E CONTROLLO DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E FORNITURA DI PASTI CRUDI PER GLI ASILI NIDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. per la Lombardia (iscritto a ruolo in pari data, R.G. n. 2567/2007) promosso dalla società "ARISTOS S.r.l.", rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Giorgio Casiraghi, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del provvedimento di non ammissione di tale impresa alla procedura ristretta per l'appalto del servizio di consulenza e controllo conformità del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e fornitura di pasti crudi per gli asili nido - consulenza e assistenza per la corretta applicazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 26/5/1997 n. 155 per il servizio di ristorazione presso gli asili nido;
- 2) di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 29 novembre 2007 prot. gen. n. 97481 è stato notificato a questo Comune ricorso avanti il T.A.R. per la Lombardia (iscritto a ruolo in pari data, R.G. n. 2567/2007) promosso dalla società "ARISTOS S.r.l.", rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Giorgio Casiraghi, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del provvedimento di non ammissione di tale impresa alla procedura ristretta per l'appalto del servizio di consulenza e controllo conformità del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e fornitura di pasti crudi per gli asili nido - consulenza e assistenza per la corretta applicazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 26/5/1997 n. 155 per il servizio di ristorazione presso gli asili nido.

Il ricorrente chiede inoltre la condanna del Comune alla riammissione dell'impresa alla gara o, in via subordinata, al risarcimento del danno e al rimborso di spese, diritti e onorari del giudizio.

Il provvedimento impugnato, nella specie la determinazione del Direttore del Settore Educazione n. 34 del 21 novembre 2007, comunicata alla società ricorrente con lettera del Servizio Legale – Contratti prot. gen. n. 95943 del 22 novembre 2007, ha disposto di non ammettere la gara la società "ARISTOS S.r.l." per mancanza del requisito di partecipazione previsto al punto 7) pagina 4 del bando, così formulato:

" 7) l'impresa e i singoli professionisti in essa operanti non devono intrattenere da almeno tre anni alcun tipo di rapporto commerciale, professionale o di consulenza con l'azienda di ristorazione privata aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Sesto San Giovanni o con aziende fornitrici di derrate alimentari e macchinari di cucina destinate al servizio di ristorazione; "

Ciò in quanto tale impresa ha indicato, quale esecutore di una parte del servizio (tutte le analisi), una società ("Progetto Natura S.p.A.") che risulta essere la stessa che effettua le analisi relative al controllo di qualità per l'impresa attuale appaltatrice del servizio di ristorazione ("Sodexho Italia S.p.A.").

In particolare, nella Relazione allegata alla citata determinazione si motiva la mancata ammissione come segue:

" L'impresa Aristos s.r.l., come prescritto dal Bando di gara, redige la dichiarazione per la partecipazione alla gara sulla base delle indicazioni di cui al modello allegato A al Bando medesimo. Allegata alla dichiarazione per la partecipazione alla gara vi è però una dichiarazione da parte della società Progetto Natura SpA – Gruppo Silliker che attesta che, in caso di aggiudicazione della gara da parte di Aristos Srl, effettuerà tutte le analisi previste, per l'intera durata dell'appalto, secondo quanto prestabilito da un contratto in essere tra le due società. Progetto Natura SpA – Gruppo Silliker dichiara inoltre che il proprio laboratorio è iscritto nel Registro dei Laboratori della Regione Lombardia.

Progetto Natura SpA – Gruppo Silliker svolge attualmente per l'appaltatore del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Sesto San Giovanni, la ditta Sodexho Italia S.P.A., il servizio di controllo qualità perciò il requisito sopra richiamato di cui al punto 7 pag. 4 del Bando viene a mancare, se non nella lettera (non è Aristos Srl ad intrattenere rapporti commerciali con

Sodexho Italia SpA) nella sostanza, considerata la ratio della causa di incompatibilità e le finalità del servizio di controllo di qualità, che richiedono una posizione di totale estraneità del prestatore di tale servizio rispetto alla sfera del soggetto controllato (l'appaltatore del servizio di ristorazione). ”

Si ritiene opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per tutelare il proprio interesse ad ammettere alla gara imprese che non si trovino ad alcun titolo, né direttamente, né indirettamente, in situazioni di conflitto di interessi con l'impresa che sarà oggetto del controllo di qualità, e cioè con l'impresa attuale appaltatrice del servizio di ristorazione e con le imprese di cui quest'ultima si avvale per l'esecuzione dell'appalto.

A tale proposito il Servizio Legale - Contratti ha consultato il Direttore del Settore Educazione, che ha espresso parere favorevole circa l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Considerato che l'udienza di trattazione della domanda cautelare in Camera di Consiglio è stata già fissata per il 5 dicembre prossimo e che quindi i tempi per preparare la difesa sono strettissimi e non compatibili con il carico di lavoro attuale del Servizio Legale-Contratti, si rende necessario conferire l'incarico di patrocinio ad un legale esterno.

A tal fine si propone di incaricare l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, già legale di fiducia e difensore dell'Ente in giudizi analoghi, che può garantire la predisposizione di una efficace difesa anche in tempi così ridotti.

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 3 dicembre 2007

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Avv. Lucilla Lo Campo)

